

## Il Giudice di Pace

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.05.2016;  
letto il ricorso n. 5370/16 R.G. presentato dal [REDACTED], nato in Gambia il [REDACTED]  
avverso il Decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma il 7.01.2016;  
visti gli artt. 13 e 19 del D.Lgs. n. 286/98;  
vista la legislazione sui diritti dei minori;  
considerato che i minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il "superiore interesse del minore";

preso atto che ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori, ed in particolare le norme che riguardano: il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono; l'apertura della tutela per il minore i cui genitori non siano oggettivamente in condizioni di esercitare la potestà genitoriale; l'affidamento del minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, a una famiglia o a una comunità;

considerato altresì che i minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (in tal caso è competente il Tribunale per i minorenni), e che, se non accompagnati, possono solo essere rimpatriati attraverso la misura del rimpatrio assistito, finalizzata a garantire il diritto all'unità familiare, con provvedimento adottato solo se, in seguito a un'indagine specifica, attivata e svolta dal Comitato per i minori stranieri nel Paese d'origine, si ritiene che ciò sia opportuno nell'interesse del minore; il rimpatrio assistito è disposto dal Comitato per i minori stranieri e viene eseguito accompagnando il minore fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese d'origine;

preso atto che tutti i minori stranieri non accompagnati hanno anche il diritto di ottenere, per il solo fatto di essere minorenni (e quindi inespellibili), un permesso di soggiorno per minore età;

considerato che, nella fattispecie, il ricorrente può essere considerato minore, in ragione del certificato, prodotto in atti, con il quale il dott. Bracci presso l'associazione umanitaria "Medici contro la tortura" ha valutato la compatibilità dell'età anagrafica del ricorrente con quella di un diciassettenne;

considerato che d'altro canto, nella specie, non risulta in atti che ricorrano i "motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato" che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 286/98, costituiscono l'unico elemento che potrebbe impedire l'applicazione del citato art. 19, comma 2;

ritenuti assorbiti gli altri motivi di ricorso;

P.Q.M.

sentite le considerazioni addotte all'udienza dal legale di fiducia, ACCOGLIE il ricorso  
presentato dal sig. ██████████. Compensa tra le parti le spese del giudizio ed ammette il difensore  
al gratuito patrocinio. Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Roma, li 15.05.2016

Il Giudice di Pace  
D.ssa *Carla Conforto*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li 6 GIU 2016

IL CANCELLIERE  
*Sabina Vicini*